

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 22/12/2014**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36750-l-immigrazione-straniera-in-canton-ticino>**

**Autore: Baiguera Altieri Andrea**

## **L'immigrazione straniera in Canton Ticino**

# L' IMMIGRAZIONE STRANIERA IN CANTON TICINO

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

[and.baiguera@libero.it](mailto:and.baiguera@libero.it)  
[baiguera.a@hotmail.com](mailto:baiguera.a@hotmail.com)

## 1. Aspetti amministrativi e sociologici della situazione attuale ( 2000 – 2014 )

Durante gli Anni Novanta del Novecento, i flussi migratori erano prevalentemente costituiti da soggetti di etnia slavo-balcanica. Negli Anni Duemila, invece, prevalgono, in Canton Ticino, stranieri assai problematici del Medioriente, del Caraibi, del Corno d' Africa, del Golfo di Guinea e del Maghreb. Purtroppo, gli Asilanten od i clandestini africani commerciano stupefacenti senza troppe remore e molte volte si rendono responsabili di furti. Altrettanto intenso risulta pure il mercato dei frontalieri italiani, che sono stati presto affiancati da lavoratori spagnoli, portoghesi e greci. Ormai, la popolazione ticinese è riuscita ad accettare i profughi della ex Jugoslavia e degli altri Stati Balcanici filo-sovietici sino al 1989. Viceversa, la delittuosità degli stranieri africani di credo islamico provoca timori collettivi, astutamente amplificati per fini di demagogia elettorale. P.e., si tende a dimenticare che, in Canton Ticino, esiste un alto tasso di criminalità minorile violenta da parte di svizzeri autoctoni dai 14 ai 17 anni d' età.

Come tutti gli altri 25 Cantoni, anche il Ticino possiede un PIC ( Piano di Inserimento Cantonale ), presieduto e diretto dall' Ufficio del Delegato cantonale all' Integrazione degli Stranieri ( UD ). A sua volta, l' UD è suddiviso in due o più sotto-Gruppi . Il primo, riformato con Regolamento del 20/03/2013, si occupa dell' immigrazione sotto i profili del lavoro, ma anche degli ambiti culturali, territoriali, sociali, sanitari ed amministrativi. Il secondo sotto-Gruppo, istituito addì 17/04/2012, aiuta gli Immigrati dal punto di vista del Diritto del Lavoro, del Diritto Sindacale, dei Diritti della Salute e della tutela dell' accompagnamento di sostegno scolastico a beneficio di bambini non italo-foni. Nei prossimi anni, la Pubblica Amministrazione cantonale ticinese intende coinvolgere nel PIC altre ulteriori Istituzioni. Ognimmodo, tutti i Gruppi e sotto-Gruppi del PIC, dal 2009 sino a tutt' oggi, si sono dimostrati basilari ed indispensabili, soprattutto con afferenza a materie come la salute e l' apprendimento delle lingue nazionali svizzere. A livello giuridico, il Canton Ticino, nonostante gli stereotipi malevoli e fuorvianti, non si è mai dimostrato né razzista né discriminante, coinvolgendo nella fattualizzazione del PIC l' intera Pubblica Amministrazione del Cantone, compresa la Commissione cantonale per l' Integrazione degli Stranieri ( CIS ). Altrettanto importanti sono state le recenti Circolari dell' Ufficio Federale per i Migranti ( UFM – [www.bfm.admin.ch](http://www.bfm.admin.ch) ) recanti date 15/06/2012, 30/04/2013, 28/02/2013 e 22/03/2013. L' importanza della *ratio* dell' integrazione degli stranieri è talmente elevata che sono stati consultati ed informati, nei minimi dettagli, tutti i Comuni del Ticino e sono poi state coinvolte le ACLI ( [www.acli.ch](http://www.acli.ch) ), SOS Ticino e molte altre Ong dislocate sul territorio. Durante gli Anni 2011, 2012 e 2013, sono stati implementati i Corsi di italiano per immigrati. Anche i Comuni ticinesi hanno cercato di ottimizzare la c.d. << *Prima Accoglienza* >> contro il razzismo nel mondo lavorativo ed in quello scolastico. In buona sostanza, l' intero PIC ruota attorno al trinomio di fondo Sanità – Lavoro – Cultura. Purtroppo, nel Biennio 2010 e 2011, il Canton Ticino ha rinvenuto, vista la crisi Macroeconomica mondiale, poche risorse per la realizzazione piena e completa delle Direttive periodiche dell' Ufficio Federale Migranti. Specialmente in tema di razzismo ( Art. 261 bis StGB ) non si può negare lo sforzo costante della Pubblica Amministrazione del Canton Ticino, il che deve contribuire alla cancellazione, nell' immaginario collettivo, di una Svizzera auto-isolazionista e xonofoba.

A livello sociologico, negli Anni Duemila, è stato notato che i maschi immigrati di fede integralista islamica non accettano volentieri le costumanze elvetiche. Ne consegue una vistosa emarginazione delle mogli, cui viene sovente impedito di abbandonare il tetto coniugale senza che

siano accompagnate da parenti maschi in età adulta. Fortunatamente, il Delegato cantonale all' integrazione degli stranieri lavora con il costante sostegno dei Dipartimenti della Cultura, della Socialità e della Sanità. Inoltre, assai importanti sono le ACLI, i Patronati di ispirazione cristiana, SOS Ticino, l' Agenzia Derman, l' Antenna Mayday e la SUPSI.

Nel 2014, in Canton Ticino, erano ufficialmente registrate 135 Associazioni / Comunità Onlus per stranieri, legalmente rappresentate e gestite da soggetti ormai completamente naturalizzati nella Confederazione. Esiste pure il *Forum delle Migranti e dei Migranti* ( [www.fimm.ch](http://www.fimm.ch) ), che tutela, sotto il profilo giuridico, i diritti soggettivi e gli interessi legittimi dei lavoratori non autoctoni. Da oltre 100 anni, il Canton Ticino è terra di migranti e l' accettazione reciproca è l' unica via per la convivenza pacifica tra i diversi consociati. Nel 2003, il Cantone, consapevole di siffatta realtà irreversibilmente multiethnica, ha istituito il *Delegato all' integrazione degli stranieri*, nonché la *Commissione per l' integrazione degli stranieri*. Il Consiglio di Stato del Canton Ticino, con le Risoluzioni 7299 – 19/12/2012 e 3528 – 26/06/2013, ha avviato il PIC 2014 – 2017, sotto il controllo, sin dal 2011, del Dipartimento cantonale delle Istituzioni. In Canton Ticino, la prima e basilare accoglienza degli immigrati è affidata alle cc.dd. << *Strutture Ordinarie* >>, ovvero al mondo del Lavoro, la Scuola e la Sanità Pubblica. Dal 2008 al 2011, ma anche nel Progetto del PIC 2014 – 2017, tali *Strutture Ordinarie* aiutano ed aiuteranno i nuovi arrivati in Canton Ticino nell' apprendimento della lingua italiana, nello scambio culturale, nell' assistenza e nell' auto-tutela giuridica, specialmente sul posto di Lavoro e a livello sanitario. Molto importanti sono pure iniziative quali l' interpretariato gratuito, l' integrazione pre-scolastica negli asili ed il sostegno alle famiglie non integrate o, in parecchi casi, nemmeno desiderose di integrarsi nel tessuto sociale elvetico. Per ora, la SUPSI ( [www.supsi.ch](http://www.supsi.ch) ), in numerose Ricerche statistiche degli Anni Duemila, ha sempre giudicato positivamente le tre *Strutture Ordinarie* << *Scuola – Lavoro – Sanità* >> nel Canton Ticino ; la speranza è che tali analoghe valutazioni riguardino anche gli esiti del PIC 2014 – 2017. In primo luogo, sotto il profilo scolastico, il Canton Ticino, dalle Primarie sino alla V Media, è uno dei pochi Cantoni munito di Docenti appositi per bambini allodotti tradizionalmente refrattari all' apprendimento dell' italiano, che non è una lingua facile. Anzi, già nel lontano 31/05/1994, il Consiglio di Stato ticinese aveva promulgato un apposito << *Regolamento concernente i corsi di lingua italiana* >> . Tutto questo non toglie che, anche negli ambienti scolastici ticinesi, i bambini ed i ragazzi talvolta si rendono protagonisti, per bullismo od emulazione, di episodi di razzismo, che necessitano dell' intervento sanzionatorio e riconciliativo immediato del Personale Docente. E' molto opportuno notare che molti padri di famiglia stranieri sono titolari di seri Tirocini e Corsi di Apprendistato, ma la mancata cultura italiofona rende inservibili tali competenze specializzate

( [www.formazioneticino.ch](http://www.formazioneticino.ch) ). In secondo luogo, la *Struttura Ordinaria* costituita dal mondo del Lavoro non è pessima, ma tutt' oggi molti Diplomi e Praticantati non sono riconosciuti in Canton Ticino e, per conseguenza, il lavoratore è declassato rispetto alle proprie reali capacità. Esistono senz' altro, come normale, Dipendenti non idonei, ma non pochi sono costretti alla bassa manovalanza soltanto perché completamente allodotti. Non si tratta di discriminazione razziale, bensì di incompatibilità culturale. In terzo luogo, la Sanità, in Canton Ticino, deve far fronte, nel caso degli immigrati, al problema della prevenzione delle malattie infettive e delle tossicodipendenze / alcoolodipendenze, già presenti nel Paese d' origine. I maggiori problemi riguardano le prostitute ed i prostituti stranieri non inseriti nel contesto sociale svizzero. Molte volte, l' isolamento è tale da non poter nemmeno esprimere in italiano i sintomi della patologia.

A dire il vero, almeno sino al 2013, l' Ufficio del Delegato cantonale all' integrazione degli stranieri ha lavorato senza mantenersi indipendente rispetto alle mutevoli e, talvolta, discutibili scelte politiche del Consiglio di Stato. L' integrazione culturale non si risolve soltanto con allegre sagre multiethniche. Viceversa, a livello concreto, la CIS ( Commissione cantonale per l' integrazione degli stranieri ) ha lavorato meglio, grazie ad un Organico di 14 specialisti: 7 per le Comunità straniere, 1 per il Consiglio cantonale dei Giovani, 1 per la Scuola, 1 per la Formazione extra-scolastica, 1 per i Corsi di italiano, 1 per rappresentare la Città di Lugano, 1 per la Sezione della Popolazione e 1 per la prevenzione ed il contrasto al razzismo. In svariate occasioni, la CIS ha

financo avuto il coraggio di entrare in conflitto con l' Esecutivo. Per il futuro, rimane fondamentale e non accessorio che gli immigrati stranieri conoscano l' italiano. Il tutto nel contesto del più volte menzionato trinomio Lavoro- Scuola – Sanità.

## 2. Censimento ufficiale dell' USTAT di Bellinzona sulla presenza di stranieri in Canton Ticino al 31 Agosto 2012

NAZIONALITA'	POPOLAZIONE	PERCENTUALE
<b>Totale Canton Ticino</b>	<b>336.943</b>	<b>100 %</b>
<b>Totale Svizzeri</b>	<b>48.599</b>	<b>73.8 %</b>
<b>Totale Stranieri</b>	<b>88.344</b>	<b>26.2 %</b>
<b>Italia</b>	<b>50.958</b>	<b>15.1 %</b>
<b>Francia</b>	<b>879</b>	<b>0.3 %</b>
<b>Germania</b>	<b>3.733</b>	<b>1.1 %</b>
<b>Austria</b>	<b>606</b>	<b>0.2 %</b>
<b>Spagna</b>	<b>1.527</b>	<b>0.4 %</b>
<b>Portogallo</b>	<b>7.841</b>	<b>2.3 %</b>
<b>Croazia</b>	<b>2.302</b>	<b>0.7 %</b>
<b>Bosnia-Herzegovina</b>	<b>1.917</b>	<b>0.6 %</b>
<b>Serbia</b>	<b>3.368</b>	<b>1.0 %</b>
<b>Albania</b>	<b>52</b>	<b>0.0 %</b>
<b>Kosovo</b>	<b>1.255</b>	<b>0.3 %</b>
<b>Ucraina</b>	<b>346</b>	<b>0.1 %</b>
<b>Russia</b>	<b>462</b>	<b>0.1 %</b>
<b>Turchia</b>	<b>954</b>	<b>0.3 %</b>
<b>Altri Stati UE</b>	<b>4.094</b>	<b>1.2 %</b>
<b>Altri Europei</b>	<b>976</b>	<b>0.3 %</b>
<b>Totale stranieri europei</b>	<b>81.270</b>	<b>24.1 %</b>
<b>Africa Bantu e Maghreb</b>	<b>1.198</b>	<b>0.3 %</b>
<b>Asia ( Estremo Oriente )</b>	<b>2.137</b>	<b>0.6 %</b>
<b>America del Nord</b>	<b>919</b>	<b>0.3 %</b>
<b>America Centrale e Caraibi</b>	<b>915</b>	<b>0.3 %</b>
<b>America Latina</b>	<b>1.795</b>	<b>0.5 %</b>
<b>Oceania</b>	<b>84</b>	<b>0.0 %</b>
<b>Apolidi</b>	<b>0</b>	<b>0.0 %</b>
<b>Nazionalità ignota</b>	<b>26</b>	<b>0.0 %</b>

## 3. Il Programma di Integrazione Cantonale ticinese PIC 2014 – 2017

In data 21/12/2012, il Canton Ticino ha presentato all' UFM di Berna una prima Bozza del PIC 2014 – 2017. Tale Testo primigenio è stato novellato addì 30/06/2013 e 05/09/2013. Il Programma è stato accettato e, soprattutto, finanziato nel contesto di un' apposita Convenzione

programmatica tra la Confederazione ed il Canton Ticino. Chi redige reputa utile segnalare che la Bozza del 2013 conteneva ed illustrava ogni minimo aspetto, compresa la situazione attuale, il computo preciso delle risorse patrimoniali in essere e quelle necessarie per il futuro sviluppo concreto del PIC 2014 – 2017.

Fondamentalmente, la Base *de jure condito* di rango cantonale del PIC 2014 – 2017, in Ticino, è la Legge sugli Stranieri dello 08/06/1998. Altrettanto importanti sono, sotto il profilo del Diritto Federale, la LF 16/12/2005 sugli Stranieri, la LF 26/06/1998 sugli Asilanten, la LF 05/10/1990 sugli aiuti finanziari agli Stranieri, l' Ord. 24/10/2007 sull' integrazione dei non-Svizzeri e l' Ord. 11/08/1999 sulla gestione finanziaria degli Asilanten .

La Circolare UFM del 24/11/2010 illustra le Direttive recepite, nel corso del 2011, dal Dipartimento delle Istituzioni del Canton Ticino e dal Consiglio di Stato ticinese. Assai importanti sono pure le Circolari UFM del 15/06/2012 e del 30/04/2013, che ha novellato la precedente Circolare UFM del 15/06/2012.

Il PIC 2014 – 2017 è stato approvato, revisione dopo revisione, emendamento dopo emendamento, dalle seguenti Risoluzioni del Consiglio di Stato del Canton Ticino : 3359 del 24/06/2008, 6826 del 13/12/2011, 2116 del 17/04/2012, 7299 del 19/12/2012, 1456 del 20/03/2013 e 3528 del 26/06/2013.

Ancor prima dell' approvazione del PIC 2014 – 2017, sin dall' ormai lontano 2008, il Canton Ticino, come già descritto in precedenza, privilegia le tre << *Strutture Ordinarie Scuola – Lavoro – Sanità* >>, con una costante e quasi ossessiva, eppur utile, premura per l' apprendimento della lingua italiana da parte degli immigrati alloggiati e della relativa prole in età scolare. Il Canton Ticino, negli Anni Duemila, ha cercato in ogni modo di moltiplicare e migliorare i Corsi di orientamento scolastico e professionale, i tirocini per l' Apprendistato giovanile ed i Servizi degli Sportelli di Consulenza gratuita dei Comuni. Inoltre, esistono Onlus preziose, come l' ACLI, l' OCST, il SSIC Ticino e l' SOS Ticino. In buona sostanza, sin dal 2008, e, comunque, prima del PIC 2014 – 2017, il Canton Ticino ha favorito e favorisce l' integrazione multi-culturale attraverso l' apprendimento dell' italiano, l' assistenza scolastica, sanitaria, lavorativa, sociale, amministrativa. Una preminenza notevole è conferita agli asili per l' infanzia ed al sostegno pomeridiano per scolari stranieri con difficoltà economiche, familiari o culturali.

La *ratio* e gli strumenti fattuali del PIC 2014 – 2017 non sono abissalmente diversi rispetto a quelli del 2011, del 2012 o del 2013. Probabilmente, una novità importante è costituita dalla lotta ferrea al razzismo, alla luce della LF 18/06/1993 e del conseguente Art. 261 bis StGB, in vigore dallo 01/01/1995. Dal punto di vista criminologico, le categorie maggiormente esposte alla discriminazione razziale sono le Donne con bambini ed i rifugiati richiedenti Asilo politico per seri e gravi motivi non manifestamente infondati ( guerre civili, rischio di tortura, cristianofobia, persecuzioni politiche, odio ideologico contro i dissidenti ). Senza dubbio, il PIC 2014 – 2017 non ha molti Fondi a disposizione ed il sostegno economico delle Associazioni private diviene dunque sempre più decisivo rispetto al passato.

A prescindere dai singoli dettagli, il PIC 2014 – 2017 si fonda su tre << *Pilastri* >> : l' informazione e la consulenza all' arrivo in Ticino, l' inserimento nel mondo del Lavoro , l' integrazione sociale. Ciononostante, si segnalano, in modo particolare, almeno due finalità prima assenti, ovvero il contrasto al razzismo e la promozione della prima infanzia, affinché gli stranieri di oggi siano i Ticinesi di domani, come già accaduto da molti decenni per gli immigrati italiani.

In tutta franchezza, a livello fattuale e quotidiano, il PIC 2014 – 2017 prosegue con monotona precisione. La maggior parte delle attività di dirigenza è svolta dal *Centro di Consulenza ed informazione* ( CCI ), il quale crea una rete coordinata di sinergie tra Comuni, Strutture Ordinarie, Pubblica Amministrazione di rango cantonale, Aziende private ed Associazioni di tipologia Onlus / Ong. Il CCI realizza, in definitiva, i tre << *Pilastri* >>> su cui si fonda l' intero PIC 2014 – 2017, offrendo interpretariato gratuito ed accoglienza agli Asilanten ed ai Rifugiati riconosciuti. Sempre il CCI approva annualmente Bilanci e Progetti, purché finanziariamente sostenibili, mantenendo attivi i contatti e gli scambi informativi tra Confederazione Canton Ticino.

In buona sostanza, tutto procede nel silenzio burocratico e, probabilmente, senza particolari slanci innovativi rispetto ai rigidi e rigorosi Principi Fondamentali precedentemente analizzati.

Sono giuridificate precise scadenze, durante i 12 mesi dell' anno, acciocché il Canton Ticino sia dettagliatamente informato con afferenza allo stato delle varie attività di integrazione poste in essere dal CCI, ma anche dai Comuni, da SOS Ticino, dall' ACLI, dalla SUPSI e dai Docenti di lingua italiana per stranieri. In realtà, non mancano sprechi di risorse ed iniziative perse tra le nuvole. Si tratta, anche nel caso del PIC 2014 – 2017, di un prevedibile ancorché discutibile equilibrio di Poteri della Politica e della Finanza, che decide, come sempre e come ovunque, se, come e quando conferire, rinnovare o revocare i vari incarichi e la loro relativa durata.

Al fine di sostenere il PIC 2014 – 2017, il Canton Ticino ed i Comuni ticinesi stanno investendo 995.500 Franchi ogni 12 mesi, per un totale, tra Finanziamenti federali e non, di 2.918.089 Franchi ogni anno, ovverosia 11.672.356 Franchi preventivati tra il 2014 ed il 2017. Qualora eccedano somme, esse sono reinvestite, oppure fatte confluire nell' UFM di Berna. In realtà, il conteggio esaminato deve tener conto anche dei 220.000 Franchi spettanti al Delegato per l' integrazione. Altri ulteriori 250.000 Franchi annui vengono spesi per remunerare Operatori direttamente od indirettamente connessi alle attività del PIC 2014 – 2017. Tuttavia, a prescindere dalla buona fede degli addetti ai lavori, i Finanziamenti del PIC potrebbero variare notevolmente , in futuro, a seconda degli umori elettorali xenofobi o, viceversa, xenofili del Gran Consiglio cantonale ticinese. La Politica è purtroppo in grado di ideologizzare e distorcere anche le migliori iniziative criminologiche e sociologiche. La *ratio* fondamentale, nel PIC 2014 – 2017, rimane, comunque, l' adattamento multietnico e multiculturale delle tre fondamentali << *Strutture Ordinarie Scuola – Lavoro – Sanità* >>. Altra *ratio* importante è la lotta contro il razzismo, in uno Stato fisiologicamente e storicamente multietnico e multiculturale come la Svizzera. Certamente, una grande ipocrisia sarebbe ignorare la preoccupante crescita odierna, in quasi tutta la Svizzera, di movimenti ideologici isolazionistici, che creano populismo e demagogia.

#### **4. La Legge Federale sugli stranieri ( LStr – 16/12/2005 )**

L' << *oggetto* >> della vigente LStr è assai ampio, in tanto in quanto esso disciplina l' entrata, la partenza, il soggiorno ed il ricongiungimento familiare degli stranieri, ma anche e soprattutto << *la promozione dell' integrazione* >> degli immigrati ( Art. 1 LStr ). Altrettanto esaustivo e completo è l' Art. 2 LStr. Infatti, in caso di lacuna normativa, la LStr prevale, in assenza di specifici Protocolli internazionali ( comma 1 Art. 2 LStr ). In secondo luogo, la LStr si applica ai cittadini dell' UE e dell' Associazione europea di libero scambio ( AELS ), il tutto fatta, di nuovo, salva l' eventuale precettività di Trattati Internazionali derogatori ( commi 2 e 3 Art. 2 LStr ). Infine, la LStr non tange la piena validità della Normativa di Schengen ( comma 4 Art. 2 LStr ).

L' Art. 3 LStr è tendenzialmente restrittivo ( cfr. con Art. 121 BV ), giacché l' ammissione dello straniero in Svizzera non incontra particolari difficoltà in caso di << *motivi umanitari* >> e, come prevedibile, ricongiungimenti familiari, mentre << *l' ammissione in Svizzera dello straniero che esercita un' attività lucrativa è subordinata all' interesse dell' economia svizzera ... tenuto conto dell' evoluzione demografica, sociale e sociopolitica della Svizzera* >>.

Viceversa, in materia di integrazione, l' Art. 4 LStr dimostra una *ratio* tollerante e marcatamente xenofila, entro la quale, per ben sei volte, i quattro commi dell' Art. 4 LStr utilizzano espressioni democratico-sociali ed inclusive, quali << *convivenza della popolazione residente indigena e di quella straniera ... rispetto reciproco ... tolleranza ... partecipazione [ dello straniero ] alla vita economica, sociale e culturale della società ... apertura da parte della popolazione svizzera ... apprendimento di una lingua nazionale* >>.

Le << *condizioni d' entrata* >> in Svizzera per uno straniero risultano particolarmente severe ( Art. 5 LStr ). Assai comprensibile, per un esegeta europeo, è la lett. a comma 1 Art. 5 LStr,

la quale impone l' ordinario e normale possesso di un idoneo Documento d' Identità o di un visto nel caso di provenienza extra- UE / AELS. Viceversa, le lett. b, c, d comma 1 Art. 5 LStr contengono una *ratio* molto più isolazionistica e auto-protettiva. Ovverosia, sono richiesti i mezzi finanziari sufficienti per il soggiorno nella Confederazione, l' assenza di situazioni di pericolo collettivo e la mancanza di una pregressa misura di respingimento. Nel caso in cui, per Diritto Internazionale, sia richiesto il visto, esso dev' essere rilasciato dalla competente Rappresentanza consolare elvetica all' estero ( comma 1 Art. 6 LStr ). Dal 15/05/2010, il diniego del visto può essere impugnato, entro 30 giorni dalla Notifica, presso l' UFM ( comma 2 bis Art. 6 LStr ).

A partire dal 2008, << *l' entrata in Svizzera e la partenza dalla Svizzera sono rette dagli Accordi riguardanti l' associazione alla Normativa di Schengen* >> ( comma 1 Art. 7 LStr, novellato in data 12/12/2008 ). Qualora le Guardie di Confine e/o la Polizia Cantonale rifiutino l' ingresso, lo straniero può presentare reclamo, ma tale ricorso non ha effetto sospensivo ( comma 3 Art. 7 LStr ). Tendenzialmente, i confini sono sorvegliati da Autorità Cantionali, ma è nota la preminenza fattuale delle Guardie di Confine, che possiedono rango federale ( Art. 9 LStr ).

Di basilare importanza è la giustapposizione tra gli Artt. 10 e 11 LStr, ai sensi dei quali un soggiorno in Svizzera << *senza attività lucrativa* >> dura tacitamente al massimo 3 mesi, senza alcuna necessità di nulla-osta scritti. All' opposto ( Art. 11 LStr ), un << *soggiorno con attività lucrativa* >> abbisogna di un apposito permesso ufficiale, che viene richiesto dal datore di Lavoro allorquando l' attività lavorativa è subordinata. I permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio vanno richiesti presso il Comune svizzero di residenza, prima di avviare qualsiasi attività lucrativa ( comma 1 Art. 12 LStr ). Il lavoratore straniero è tenuto a presentare all' Autorità di residenza un titolo di Lavoro valido nella Confederazione ( comma 1 Art. 13 LStr ). Può essere domandato anche un estratto del Casellario giudiziale dello Stato di provenienza ( comma 2 Art. 13 LStr ). Nel caso di Lavoro frontaliero, il Consiglio Federale predispone deroghe e facilitazioni rispetto agli Artt. 10, 11, 12 e 13 LStr ( Art. 14 LStr ). Ogni immigrato deve notificare senza indugio alla Pubblica Amministrazione cantonale e comunale eventuali cambi di residenza in territorio svizzero ( Art. 15 LStr ). Chi dà alloggio a pagamento reca l' obbligo di segnalare lo straniero all' Autorità cantonale competente ( Art. 16 LStr ).

Gli Artt. 18 e 19 LStr distinguono tra l' << *esercizio di un' attività lucrativa dipendente* >> e quello di << *un' attività lucrativa indipendente* >>. In entrambi i casi, ognimmodo, l' immigrato è ammesso se non turba << *l' interesse dell' economia svizzera* >> e, in secondo luogo, se il datore di Lavoro ( Art. 18 LStr ) o, direttamente, il libero Professionista ( Art. 19 LStr ) offrono garanzie idonee sotto i profili giuridico e patrimoniale. Al fine di evitare squilibri Macro-economici IS / LM, il Consiglio Federale e l' UFM possono limitare la quantità dei permessi di breve durata o di dimora emessi ogni anno. Del resto, è normale e comprensibile porre limiti << *nell' interesse dell' economia svizzera* >>, la quale, come in ogni Ordinamento, non può ragionevolmente tollerare un' inflazione lavorativa straniera a discapito di chi possiede la cittadinanza elvetica ( Art. 20 LStr ). Anche il seguente comma 2 Art. 21 LStr conferisce la priorità occupazionale ai << *lavoratori indigeni* >>, ovverosia << *ai cittadini svizzeri, ai titolari di un permesso di domicilio ed ai titolari di un permesso di dimora autorizzati ad esercitare un' attività lucrativa* >>. Similmente, non è consentito offrire allo straniero salario e condizioni lavorative inidonee, poiché questo trattamento, nel lungo periodo, provocherebbe una discriminazione professionale nei confronti degli svizzeri autoctoni o naturalizzati ( Art. 22 LStr ). Tuttavia, il comma 3 Art. 23 LStr esenta da ogni restrizione predetta i grandi investitori, gli imprenditori di calibro internazionale, le grandi multinazionali e gli Operatori scientifici e culturali senz' altro utili allo sviluppo socio-economico della Svizzera.

Lo straniero, fatta eccezione per i casi ex comma 3 Art. 23 LStr, può essere ammesso in Svizzera, per esercitare un' attività lucrativa, unicamente se dispone di un' abitazione conforme ai suoi bisogni ( Art. 24 LStr ). Anche l' ingresso dei frontalieri è limitato ai possessori di uno stabile titolo di soggiorno in uno Stato limitrofo ed è soltanto entro tale zona limitrofa che può essere svolta la professione transfrontaliera ( Art. 25 LStr ).

Gli Artt. 27, 28 e 29 LStr giuridificano l' ammissione in Svizzera degli stranieri << *senza*

*attività lucrativa* >>. Il comma 1 Art. 27 LStr è molto esplicito e diretto nel riservare questa Normativa agli Studenti e a coloro che seguono Praticanti o Tirocini. Se si tratta di Studio non universitario, l' Istituto Scolastico provvede a segnalare la presenza dell' allievo forestiero. Il Tirocinante / Alunno deve disporre di un alloggio idoneo, di denaro sufficiente e, soprattutto, non deve e non può strumentalizzare fraudolentemente il Corso o l' Apprendistato per nascondere lo svolgimento illegale di attività lucrative. Per i minorenni, dev' essere garantito che qualcuno li assista adeguatamente ( comma 2 Art. 27 LStr ). Dallo 01/01/2011, in Svizzera, è precettiva la LF 18/06/2010 per l' ammissione agevolata di stranieri che intendono conseguire una Laurea elvetica.

Ex Art. 28 LStr, il Praticante / Studente può prorogare il proprio soggiorno non lucrativo nella Confederazione qualora esistano notevoli e promettenti possibilità di naturalizzazione socio-lavorativa. ( Art. 28 LStr ).

In tema di << *ricongiungimento familiare* >>, gli Artt. dal 42 al 51 LStr sono schematici e ben interpretabili. A livello di definizione autentica, << *sono considerati familiari il coniuge, i parenti in linea discendente, se minori degli anni 21 o a carico, i parenti e gli affini in linea ascendente, se a carico* >> ( comma 2 Art. 42 LStr ). Inoltre, dopo un soggiorno regolare ed ininterrotto di 5 anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio ( comma 3 Art. 42 LStr ). Infine, i minori di 12 anni d' età hanno anch' essi diritto al rilascio, in modo automatico, del permesso di domicilio ( comma 4 Art. 42 LStr ).

Molto complicati sono gli Artt. 43, 44 e 45 LStr.

In primo luogo, sussiste l' interesse legittimo al ricongiungimento familiare soltanto se esiste una stabile coabitazione, un alloggio idoneo e l' assenza del bisogno di Assistenti Sociali. In secondo luogo, tali predetti Artt. 43, 44 e 45 LStr si riferiscono al coniuge, solitamente alla Moglie, ed ai figli stranieri, purché non coniugati e minori degli anni 18.

A livello fattuale:

1. l' immigrato straniero titolare di un **permesso di domicilio** trasmette a Moglie e figli un **permesso di dimora** ( Art. 43 LStr )
2. l' immigrato straniero titolare di un **permesso di dimora** trasmette a Moglie e figli un equipollente **permesso di dimora** ( Art. 44 LStr )
3. l' immigrato straniero titolare di un **permesso di soggiorno di breve durata** trasmette a Moglie e figli un eguale **permesso di soggiorno di breve durata** ( Art. 45 LStr )

Il coniuge ed i figli di uno straniero titolare di un permesso di domicilio o di dimora possono esercitare, dopo il ricongiungimento, un' attività lucrativa , dipendente o indipendente, in tutta la Svizzera ( Art. 46 LStr ). Tranne nel caso di gravi impedimenti, l' interesse legittimo al ricongiungimento familiare dev' essere fatto valere entro 5 anni dall' inizio di una stabile immigrazione. Per i figli con più di 12 anni, il termine si riduce a dodici mesi ( Art. 47 LStr ). La medesima *ratio* si applica ai figli adottati << *se l' entrata in Svizzera a scopo di adozione è avvenuta legalmente* >> ( Art. 48 LStr ). Salvo violenza domestica, stalking o altri gravi motivi, il / la coniuge, unitamente alla figliolanza, mantengono, dopo il divorzio, il permesso di dimora, se il Matrimonio è durato almeno 3 anni e se l' integrazione è avvenuta con successo ( Art. 50 LStr ). L' interesse legittimo al ricongiungimento familiare si estingue nel grave caso di Matrimoni fittizi o di attività lucrative non dichiarate ( Art. 51 LStr ).

Gli Artt. dal 64 al 68 LStr sono stati completamente novellati dal Decreto Federale del 18/06/2010, che approva e traspone nel Diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della Direttiva CE sul rimpatrio ( Direttiva 2008 / 115 / CE ), in vigore dallo 01/01/2011. A livello di *ratio* e fatto salvo il regime giuridico agevolato per gli << *Stati di*



*Schengen* >> ( comma 2 Art. 64 LStr ), lo straniero è espulso dal territorio svizzero se è privo del permesso necessario, se viola la LStr, se il permesso è negato, revocato o non prorogato e se sussistono pericoli di ordine pubblico e di sicurezza collettiva ( Art. 64 LStr ). Dopo la Ratifica della << *Normativa di Dublino* >> ( Reg. CE n. 343/2003 ), l' UFM delega al Cantone competente per territorio l' espulsione dello straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera. Il ricorso contro la decisione di espulsione può essere presentato entro 5 giorni feriali dalla ricezione della richiesta ( comma 2 Art. 64a LStr ). Di solito, la decisione di espulsione è notificata al clandestino mediante un modulo standard ( Art. 64 b LStr ). Viceversa, nell' iper-burocratico Ordinamento italiano, la carenza di idonea motivazione scritta costituisce una causa di nullità del Decreto. Tale espulsione << *senza formalità* >> vale per i cittadini con nazionalità di Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria ( Art. 64 c LStr ). Viceversa, la Normativa è assai più severa qualora lo Stato di provenienza dell' espulso non abbia aderito agli Accordi di Schengen o di Dublino. Dopo la Riforma del 2011, con la decisione di espulsione è impartito un termine di partenza compreso tra 7 o 30 giorni. Se sussistono particolari problemi umanitari di natura familiare o medica, il termine è adeguatamente dilatato ( comma 1 Art. 64 d LStr ). L' espulsione è immediatamente esecutiva qualora il clandestino turbi o abbia turbato l' ordine pubblico e la sicurezza collettiva ( comma 2 Art. 64 d LStr ). Per motivi di Garantismo e Legalità, l' Autorità competente provvede affinché la decisione di espulsione venga tradotta, per iscritto o oralmente, in una lingua che sia o che si possa supporre comprensibile allo straniero, cui è consegnato un foglio informativo contenente spiegazioni circa la decisione di espulsione ( Art. 64 f LStr ). Se l' entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di confine all' aeroporto, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera. L' UFM emana entro 48 ore una decisione motivata ed impugnabile. Il ricorso contro tale Determina - Precetto dev' essere presentato entro 48 ore dalla notificazione. L' Autorità di ricorso si pronuncia entro 72 ore. La persona espulsa è autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo entro la zona di transito dell' aeroporto per preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non siano disposti il rinvio coatto, la carcerazione in vista di rinvio coatto e la carcerazione cautelativa ( Art. 65 LStr ). L' Art. 67 LStr, novellato dalla Direttiva 2008 / 115 /CE sottolinea, in modo quasi ossessivo, che il divieto di entrare in Svizzera è legato anzitutto alla tutela della << *sicurezza interna della Svizzera* >>. Siffatto divieto è quinquennale o, nei casi di pericolosità sociale acuta, perpetuo. Anzi, << *se l' interessato ha violato in modo rilevante o ripetutamente espone a pericolo l' ordine e la sicurezza pubblici, oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna od esterna della Svizzera, l' allontanamento è immediatamente esecutivo*>> ( comma 4 Art. 68 LStr ).

## **5. Legge cantonale ticinese di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere ( L.C. 08/06/1998 )**

La LC del Ticino 08/06/1998 scaturisce dal Messaggio del 28/05/1997 n. 4649 del Consiglio di Stato del Canton Ticino, nonché dal Rapporto 12/05/1998 n. 4649 R della Commissione ticinese della Legislazione. Per la verità, il Testo originario della LC 08/06/1998 è stato radicalmente novellato dalla LC 10/03/2008, dalla LC 08/11/2004 nonché dalla LC 24/09/2013

Il comma 1 Art. 1 LC 08/06/1998 parla, in modo sconsolante e triste , di mera e supina <<*applicazione della legislazione federale in materia di persone straniere* >>. Ormai, da una ventina d' anni, il Diritto Federale ha assunto spazi precettivi ipertrofici e liberticidi nei confronti di trecento anni di Federalismo e di Sovranità dei Cantoni.

Gli organi preposti all' applicazione fattuale della LC 08/06/1998 sono il Consiglio di Stato del Ticino ( Art. 2 ), i Comuni ( Art. 3 ) e non meglio precisati Organi Consultivi ( Art. 4 ). Anche in questo caso, lo scenario *de jure condito* è desolante e si limita a ribadire il valore dell' integrazione e

del rispetto dell' equilibrio Macroeconomico IS / LM nel mondo dell' offerta del Lavoro. Si tratta di un' ( auto- ) violazione dell' Art. 3 BV. La Svizzera contemporanea è sempre meno uno Stato graniticamente federale e le Direttive di Berna assumono toni dittatoriali che mortificano le autonomie cantonali. Il Diritto Federale è onnipresente ed onnipotente.

I commi 1 e 2 Art. 5 LC 08/06/1998 sciolgono le Autorità Amministrative e Giudiziarie nonché i Comuni da ogni vincolo ordinariamente connesso al segreto d' ufficio ed impongono la tempestiva denuncia *ex officio* a carico di eventuali clandestini presenti in Canton Ticino. Come prevedibile, i Medici esulano, fortunatamente, dalla precettività dell' Art. 5 LC 08/06/1998. Qualora lo straniero venga convocato per chiarimenti e non si presenti senza idonea giustificazione, ne viene disposto l' accompagnamento coatto a mezzo della Polizia Cantonale ( comma 4 Art. 5 LC 08/06/1998 ). Pure il datore di Lavoro è tenuto a fornire ogni informazione richiesta dalle Pubbliche Autorità del Cantone ( Art. 6 LC 08/06/1998 ).

Ogni Pratica amministrativa contemplata dalla LStr comporta un esborso tributario minimo di 250,00 Franchi. Il datore di Lavoro deve pagare in solido con il dipendente straniero. Tali regole non valgono per gli studenti immigrati per soli motivi culturali e non lucrativi ( Artt. 7 e 8 LC 08/06/1998 ).

Allo straniero è sempre e comunque garantito il ricorso al Consiglio di Stato cantonale contro le decisioni del Dipartimento delle Istituzioni del Ticino. A sua volta, la delibera del Consiglio di Stato è impugnabile avanti al Tribunale Cantonale Amministrativo ( Art. 9 LC 08/06/1998 ). Viceversa, infrazioni penalmente rilevanti alla LStr rientrano nelle competenze requirenti del Ministero Pubblico Cantonale. Le ammende fino a 10.000,00 Franchi, invece, sono sottoposte alla cognizione dell' Autorità Amministrativa

**Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero**  
[and.baiguera@libero.it](mailto:and.baiguera@libero.it)  
[baiguera.a@hotmail.com](mailto:baiguera.a@hotmail.com)